

Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la percentuale di detrazione è aumentata al 110 per cento. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119, possano beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L'art. 121, comma 2, dello stesso decreto ha previsto la possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

NUOVE ISTRUZIONI E SPECIFICHE TECNICHE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE OPZIONE SCONTO E/O CESSIONE - PROVV. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 312528 DEL 12 NOVEMBRE 2021

Posted on 17 Novembre 2021

Category: Sportello Ecosismabonus

Tags: agenzia delle entrate, antifrodi, comunicazione, modello

L'Agenzia delle Entrate, con **Provvedimento Prot. n.312528/2021 del 12 novembre u.s.** approva il nuovo **Modello di comunicazione** dell'opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura per le detrazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

L'aggiornamento operativo si è reso necessario alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 157/2021 (cd. *D.L. antifrode*), in vigore dal 12 novembre scorso, ed in corso di conversione in legge.

In particolare, il *D.L. antifrode* ha, tra l'altro, reso obbligatori sia il visto di conformità, sia l'asseverazione sulla congruità delle spese per esercitare le opzioni per la cessione/sconto in fattura dei *bonus fiscali* in edilizia applicati nelle misure ordinarie, intervenendo sull'art. 121 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 (cd. *D.L. rilancio*).

A riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le **istruzioni per la compilazione** del nuovo Modello di opzione per la cessione o sconto in fattura, relativamente alla sezione "*Visto di conformità*" che «*è sempre obbligatoria*» non solo in caso di interventi agevolati con il *Superbonus*, ma anche con i bonus edilizi ordinari (si veda *Istruzioni per la compilazione – "come si compila - punto 4"*).

Inoltre, l'**Agenzia delle Entrate** specifica che l'**invio** dell'**opzione** per i **bonus edilizi ordinari** deve essere **effettuata**, cosi come già previsto ai fini del *Superbonus*:

- **per gli interventi sulle unità immobiliari**, esclusivamente dal **soggetto** che **rilascia il visto di conformità**, mediante il servizio web o i canali online dell'Agenzia delle Entrate;
- **per gli interventi sulle parti comuni degli edifici**, esclusivamente dal **soggetto** che **rilascia il visto di conformità**, **ovvero dall'amministratore** del condominio (direttamente o attraverso un intermediario abilitato), mediante il servizio web o i canali online dell'Agenzia delle Entrate.

Resta fermo che, nel modello di opzione, le sezioni "Asseverazione efficienza energetica" e "Asseverazione rischio sismico", devono essere compilate solo nel caso di interventi ammessi al *Superbonus* (si veda *Istruzioni per la compilazione – "come si compila - punto 5"*).

Il medesimo Provvedimento approva anche le nuove **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica del Modello di opzione.